

# Centro Studi Fiscali e Societari

---

Milano, 25 settembre 2017

## **CIRCOLARE INFORMATIVA 17/2017 <sup>1</sup>**

Alberto Bonfiglio  
Michela Bonfiglio  
**Studio Severgnini**

### **Novità 11 - 24 settembre 2017**

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d'interesse generale.

### **Sommario**

Dividendi e plusvalenze su partecipazioni: nuove delle percentuali di imponibilità..	2
Aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia: relazione di revisione.....	2
Eliminazione dei costi non più capitalizzabili .....	2
Raddoppio dei termini per violazioni penali .....	3
Principio di derivazione rafforzata: novità del DL 244/2016 convertito .....	3
Locazioni brevi.....	3
Registrazione del contratto di locazione: nuovo modello RLI.....	3
Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere: cumulabilità..	4
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riferite al primo semestre 2017.....	4
Spesometro, l'errore sul file è rimediabile con il secondo invio.....	5
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riferite al primo semestre 2017.....	6
Proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP.....	6
Lo spesometro va in tilt .....	7

---

<sup>1</sup> Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l'obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un'ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.

## **Dividendi e plusvalenze su partecipazioni: nuove delle percentuali di imponibilità**

Si evidenzia che, per effetto del DM 26.5.2017, la quota imponibile:

- dei dividendi percepiti dai soci IRPEF qualificati e dagli imprenditori-persone fisiche passa dal 49,72% al 58,14% (artt. 47 e 59 del TUIR);
- dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali passa dal 77,74% al 100% (art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 344/2003);
- delle plusvalenze realizzate in regime d'impresa per effetto della cessione di quote/azioni in regime PEX (art. 58 co. 2 del TUIR) ovvero da parte di soci-persone fisiche qualificate (art. 68 co. 3 del TUIR) passa dal 49,72% al 58,14%.

Sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% i dividendi erogati a società residenti in uno Stato UE o dello SEE in presenza delle condizioni previste dall'art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73.

Le nuove regole si applicano:

- con riferimento ai dividendi, a partire dagli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;
- con riferimento alle plusvalenze (e minusvalenze), a decorrere dagli atti di realizzo posti in essere a decorrere dall'1.1.2018.

Inoltre l'art. 1 co. 4 del DM 26.5.2017 stabilisce una priorità nella distribuzione dei dividendi che impone di utilizzare prima gli utili ante 2008 (imponibili in capo al socio per il 40%), poi quelli realizzati tra il 2008 e il 2016 (imponibili in capo al socio per il 49,72%) ed infine gli utili realizzati a partire dal 2017 (imponibili per il 58,14%).

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 11.9.2017 pag.16*

## **Aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia: relazione di revisione**

Nella nota informativa n. 42/2017 il CNDCEC prende in esame le principali novità contenute nelle versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia adottate con la recente determina del Ragioniere Generale dello Stato 31.7.2017 n. 157387.

Nel documento viene evidenziato come, in termini pratici, la prima Relazione di revisione emessa con le nuove regole sarà quella relativa ai bilanci chiusi al 31.12.2017 per le società diverse dagli enti di interesse pubblico, mentre è quella relativa ai bilanci chiusi al 30.6.2017 o in data successiva per gli enti di interesse pubblico. Per favorire un allineamento volontario dei due periodi di decorrenza è comunque consentito alle società che non costituiscono enti di interesse pubblico l'applicazione anticipata per le revisioni dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17.6.2016.

Le principali modifiche alla struttura e al contenuto della Relazione di revisione sui bilanci delle società diverse dagli enti di interesse pubblico riguardano l'anticipazione all'inizio della Relazione del paragrafo contenente il giudizio di revisione, l'introduzione di una dichiarazione esplicita di indipendenza da parte del revisore, l'inserimento di una informativa specifica e dettagliata in merito alla verifica del presupposto della continuità aziendale e una più dettagliata descrizione delle responsabilità del revisore e degli aspetti chiave del processo di revisione.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2017*

## **Eliminazione dei costi non più capitalizzabili**

Secondo l'art. 5 co. 7 del DM 3.8.2017, ai fini della determinazione della base ACE rileva l'eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità non più capitalizzabili operata in sede di prima adozione dei nuovi OIC. Secondo la Relazione al DM, ciò si traduce nel considerare, tra le variazioni del patrimonio netto di cui tenere conto per il calcolo dell'agevolazione, sia quella dovuta all'eliminazione di tali costi, sia quelle future derivanti dai "reversal" correlati.

La norma dovrebbe quindi essere letta nel senso di considerare, in negativo, le riserve utilizzate in contropartita dello storno dei costi pluriennali, e di ammettere quali variazioni in aumento, negli esercizi successivi, quelle che derivano dall'accantonamento dei maggiori utili derivanti dalle nuove modalità di contabilizzazione di tali attività, legate al venir meno degli ammortamenti in precedenza stanziati in bilancio sul costo originariamente sostenuto.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.9.2017*

## **Raddoppio dei termini per violazioni penali**

Non vi è ancora un orientamento unanime circa l'applicazione delle norme che hanno disposto, prima, la limitazione del raddoppio dei termini per l'accertamento (art. 2 del DLgs. 128/2015) e, successivamente, eliminato l'istituto (art. 1 co. 130 - 132 della L. 208/2015).

In particolare, per gli avvisi di accertamento anteriori al periodo d'imposta 2016, le Commissioni di merito, ritenendo prevalente il secondo intervento normativo citato, ritengono che l'eliminazione del raddoppio dei termini operi per tutti gli atti di accertamento emessi oltre i termini ordinari, con presentazione della denuncia penale in data successiva alla scadenza dell'ordinario termine di accertamento. Tale interpretazione è stata, invece, disattesa dalla Cassazione secondo cui la norma transitoria del DLgs. 128/2015 non sarebbe stata abrogata dall'intervento successivo, per cui occorre distinguere ogni fattispecie specifica per individuare la disciplina *ratione temporis* applicabile.

*Fonte: Il Sole 24 ore del 18.09.2017 pag.20*

## **Principio di derivazione rafforzata: novità del DL 244/2016 convertito**

L'art. 2 co. 1 del DM 1.4.2009 n. 48 (cui rinvia il DM 3.8.2017) stabilisce che, per effetto del principio di derivazione rafforzata (art. 83 co. 1 del TUIR), ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

In ordine alla portata applicativa di tale principio, la dottrina non ha espresso un orientamento univoco.

Secondo l'opinione che sembra prevalere (su tutti nota Assonime 11/2017), il legislatore avrebbe attribuito esclusivamente all'OIC il compito di individuare (disciplinandone il relativo trattamento contabile) le fattispecie in cui il principio di prevalenza della sostanza sulla forma deve essere applicato. Soltanto in tali casi, la rappresentazione dei fatti aziendali sulla base della sostanza economica assumerebbe rilevanza fiscale.

Secondo un altro orientamento, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma potrebbe essere applicato dal redattore del bilancio, e conseguentemente assumere rilievo fiscale, anche con riguardo a fattispecie non disciplinate dall'OIC, trattandosi di un principio generale di redazione del bilancio ex art. 2423-bis co. 1 n. 1-bis c.c.. La revisione del documento OIC 11 (dedicato alle finalità e ai postulati del bilancio d'esercizio) potrà contribuire a fare chiarezza sulla questione.

*Fonte: Il quotidiano del Commercialista del 18.9.2017*

## **Locazioni brevi**

Il DL 50/2017 ha esteso il regime della c.d. "cedolare secca" con aliquota del 21% alle locazioni brevi che comprendono anche servizi di fornitura biancheria e pulizia. Nel caso in cui sia solo uno dei comproprietari a sottoscrivere il contratto di locazione, tuttavia, vi sono delle conseguenze sia di carattere civilistico che incidono sulla validità ed efficacia del contratto, sia di carattere fiscale.

La possibilità di utilizzare la tassa piatta è prevista anche per le sublocazioni brevi che, dall'1.6.2017, hanno una durata non superiore a 30 giorni e per i casi di concessione dell'immobile in godimento a terzi da parte del comodatario. In quest'ultimo caso, mentre in passato il reddito ritratto dal comodatario, secondo la ris. Agenzia delle Entrate 381/2008, doveva essere dichiarato dal proprietario/comodante, ora sembra che sia il comodatario a optare per (e pagare) la cedolare secca in quanto sottoscrittore del contratto di concessione dell'immobile in "godimento breve". Secondo l'Autore, lo stesso dovrebbe accadere in caso di opzione non conveniente o impossibile (ad esempio perché l'inquilino è una società).

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 18.9.2017 pag.21*

## **Registrazione del contratto di locazione: nuovo modello RLI**

In data 19.9.2017 entra in uso il nuovo modello RLI, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605. Fino a tale data quindi, è utilizzabile il "vecchio" modello, approvato con il provv. 10.1.2014 n. 2970.

Tra le novità introdotte con il nuovo modello e le nuove istruzioni, l'Autore segnala:

- la casella "garanzia non soggetta ad IVA", cui va prestata attenzione, in quanto sono soggette ad imposta di registro solo le garanzie prestate da terzi, che scontano l'imposta di registro allo 0,50% con il minimo di 200,00 euro (minimo da valutare sull'imposta complessivamente dovuta tenendo conto anche dell'imposta sui canoni);
- la casella predisposta per l'indicazione della "clausola penale volontaria", che sconta l'imposta di registro di 200,00 euro (se non derivante necessariamente da altre previsioni contrattuali);
- la casella relativa al "subentro" nel contratto di locazione, che va distinto dalla cessione del contratto, in quanto il subentro configura una conseguenza "ex lege" di un altro atto a fatto giuridico (come, ad esempio, la morte di una parte o la vendita dell'immobile locato).

Fonte: *Il Quotidiano del Commercialista del 18.9.2017*

Alberto Bonfiglio  
Michela Bonfiglio  
Studio Severgnini

## **Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere: cumulabilità**

Secondo la risoluzione Agenzia delle Entrate 15.9.2017 n. 118, il c.d. bonus alberghi è incumulabile, con riferimento alle medesime voci di spesa, con la detrazione IRPEF e IRES del 65% sul risparmio energetico qualificato (istituita dalla L. 296/2006) mentre è cumulabile con il c.d. maxi-ammortamento, posto che quest'ultimo è stato introdotto dopo il 7.5.2015 e persegue finalità del tutto diverse. Tali conclusioni valgono anche per il c.d. iper-ammortamento.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, infatti, che la non cumulabilità, introdotta dal DM 7.5.2015, vale solo per le "misure agevolative già in vigore al momento dell'emanazione del decreto" e aventi il "medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d'imposta" per gli alberghi, nonché le "stesse finalità di quest'ultimo".

Al fine di individuare la data di entrata in vigore delle altre agevolazioni di natura fiscale, potenzialmente non cumulabili con il bonus hotel, occorre far riferimento al 7.5.2015, quale "momento dell'emanazione del decreto".

Ad avviso dell'Autore, seguendo l'illustrata interpretazione relativa alla cumulabilità del bonus alberghi con l'agevolazione del c.d. maxi-ammortamento, è possibile ritenere che anche le detrazioni IRPEF e IRES del 65% per il risparmio energetico qualificato siano cumulabili, sugli stessi investimenti, con il maxi-ammortamento del 140% e l'iper-ammortamento del 250%.

Fonte: *Il Sole 24 Ore del 17.9.2017 pag.17*

## **Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riferite al primo semestre 2017**

Con riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) si rileva che la scadenza per la trasmissione relativa al 1° semestre 2017 è fissata per il giorno 28.9.2017, in base a quanto indicato nel comunicato stampa Ministero dell'Economia e delle Finanze 1.9.2017 n. 147 e nonostante il provvedimento di proroga non sia stato pubblicato entro la scadenza fissata originariamente per l'adempimento (18.9.2017).

Rimangono, tuttavia, numerose criticità rilevate anche in una lettera all'Agenzia delle Entrate predisposta dai vertici del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro.

Le FAQ pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcuni dubbi relativi alla citata comunicazione. Fra i chiarimenti si segnalano i seguenti:

- per le fatture intestate a clienti privati esteri, in assenza di partita IVA e codice fiscale, nel campo "IDPaese" del file deve essere indicato il codice dello Stato dell'acquirente, mentre il campo "IDCodice" può essere valorizzato con qualsiasi elemento;
- per i file contenenti i dati di più fatture, in caso di errore riguardante anche solo una di quest'ultime, l'intero file è scartato. Può essere utile, pertanto, predisporre file di dimensione ridotte;

- qualora sia stato inviato un file che non contiene tutte le fatture del periodo è ammesso l'invio di un nuovo file contenente solo i dati delle fatture non precedentemente comunicati.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2017*

## **Spesometro, l'errore sul file è rimediabile con il secondo invio**

Contro alla rovescia per l'invio dello spesometro che andrà spedito entro il 28 settembre. Mancano ormai dieci giorni ed entro ieri avrebbe dovuto essere pubblicato il provvedimento di proroga del termine dell'invio dei dati delle fatture emesse e di acquisto registrate; così non è stato e quindi i contribuenti devono avere fiducia nel comunicato del Mef (il 147 del 1° settembre) che ha annunciato la proroga dello Spesometro 2.0 dal 18 al 28 settembre.

Imprese e professionisti sono alle prese con i problemi della trasmissione dei dati e dei numerosi scarti dell'Agenzia a volte immotivati. Anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro segnala le difficoltà di inviare i dati quando, ad esempio, un cliente o un fornitore è cessato nei primi mesi dell'anno oppure quando uno stesso fornitore ha emesso più fatture.

Per cercare di chiarire i dubbi nel sito dell'Agenzia si trovano numerose FAQ e relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del file, vediamo alcune. Per le fatture intestate a clienti privati esteri in cui non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale, il file va compilato valorizzando l'elemento «IDPaese» con il codice relativo al paese dell'acquirente mentre il campo «IDCodice» può essere valorizzato con un qualsiasi elemento.

Possibile poi valorizzare con i dati proposti dal sistema il campo «AltriDatiIdentificati» qualora non siano noti i dati che dovrebbero essere indicati in questo campo (denominazione, sede sociale). Tale chiarimento era peraltro già stato fornito con la risoluzione 87/E/2017 che aveva consentito la valorizzazione del campo con l'indicazione «dato assente».

In caso di rettifica del file, si devono sempre indicare i dati del file originario, ovvero di quello con cui sono stati trasmessi i dati la prima volta; qualora si renda necessario procedere all'annullamento a seguito della rettifica, si deve ancora una volta far riferimento al file originario.

Con riferimento alla trasmissione dei dati, qualora sia presente un errore anche in una sola delle fatture inviate, l'intero file viene scartato; l'Agenzia perciò suggerisce di costruire file di dimensioni ridotte.

Come noto, è possibile inviare un unico file zip contenente più file «Dati Fatture» o più Comunicazioni IVA o più file di entrambe le tipologie; in questo caso, l'accettazione del file zip non comporta l'acquisizione di tutti i file in esso contenuto in quanto ciascun file è oggetto di una specifica notifica che può essere consultata nell'interfaccia «Fatture e Corrispettivi» richiamando l'IDfile assegnato al file zip.

L'invio segue le regole della competenza (risoluzione 87/E), ovvero si deve far riferimento alla data di emissione per le fatture emesse e a quella di registrazione per quelle di acquisto e le bollette doganali. Nelle FAQ viene ora precisato che è comunque possibile inviare in uno stesso file i dati di fatture di un periodo con i dati fatture di un periodo diverso (esempio le fatture dei trasportatori che riguardano il trimestre precedente); in questo caso, per le fatture non di competenza, il sistema produce un avviso nella notifica che però non comporta lo scarto del file. Forse la fattispecie potrebbe riguardare anche la fattura differita di giugno datata 15 luglio e considerata nella liquidazione di giugno.

Qualora venga inviato in file in cui non sono presenti tutte le fatture del periodo, è possibile inviare un nuovo file contenente solo le fatture mancanti e non, invece, un file completo di tutto; l'Agenzia chiarisce infatti che se i dati sono trasmessi più volte con file XML differenti, vengono accettati e memorizzati come fossero dati di fatture differenti.

Un'ultima precisazione riguarda coloro che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione delle fatture ai sensi del DLgs 127/2015; l'invio è obbligatorio e la validità dell'opzione è di 5 anni.

*Fonte: IL Sole 24 del 19.9.2017*

## **Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riferite al primo semestre 2017**

Si riepilogano i codici da indicare nel campo "Natura" della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) con riguardo ad alcune operazioni particolari.

Si segnalano, fra queste, le seguenti:

- servizi generici resi a soggetti UE ed extra UE: qualora si tratti di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA, il codice da indicare è "N2 - non soggette";
- servizi generici ricevuti da soggetti UE: si indica il codice "N6 - inversione contabile" nell'ambito delle fatture ricevute;
- autofatture per regolarizzazione: si devono trasmettere i dati come se fossero fatture di acquisto senza indicare la "Natura";
- autofatture per omaggi: si indicano i dati fra le fatture emesse senza compilare il campo "Natura".

L'Autore rileva, inoltre, che l'obbligo di presentare la comunicazione sopra citata non dovrebbe sussistere qualora il soggetto passivo non abbia dati da indicare poiché non è stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva. L'obbligo pare sussistere, invece, se sono state effettuate solo operazioni non rilevanti ai fini IVA (codici "N1 - escluse ex art. 15" e "N2 - non soggette").

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 22.09.2017 pag. 34*

## **Proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP**

Si ricorda che con il DPCM 26.7.2017, pubblicato sulla *G.U.* 28.7.2017 n. 175, è stata disposta la proroga al 31.10.2017 dei termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (diverse dai modelli 730) e delle dichiarazioni IRAP:

- i cui termini ordinari di presentazione scadono nel periodo compreso tra l'1.7.2017 e il 30.9.2017 (senza considerare il differimento a lunedì 2.10.2017, in quanto il 30.9.2017 cade di sabato);
- ovvero che scadono nel periodo dall'1.7.2017 al 16.10.2017, in relazione ai soggetti coinvolti dalle novità in materia di bilancio e dalle disposizioni di coordinamento ex art. 13-bis del DL 244/2016 (convertito dalla L. 19/2017); per tali soggetti, infatti, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP era già stato prorogato al 16.10.2017 dal suddetto art. 13-bis.

L'applicazione della **proroga al 31.10.2017** dei termini di presentazione delle dichiarazioni:

- non presuppone il possesso di determinate categorie reddituali (redditi d'impresa o di lavoro autonomo), come è invece avvenuto per la proroga dei versamenti (ex DPCM 20.7.2017 e DPCM 3.8.2017);
- riguarda quindi tutti i contribuenti, a condizione che il termine di presentazione della dichiarazione, in base alle precedenti disposizioni, fosse scaduto nei suddetti periodi.

La proroga in esame, che si applica solo nel 2017, è stata infatti motivata dall'esigenza di:

- accogliere le richieste avanzate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti;
- unificare il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2016, indipendentemente dall'applicazione delle novità in materia di bilancio e delle disposizioni di coordinamento ex art. 13-bis del DL 244/2016 convertito.

Per effetto della proroga al 31.10.2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, sono conseguentemente differite le scadenze per:

- gli adempimenti collegati al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- i ravvedimenti operosi.

*Fonte: Eutekne: circolare n.43*

## Lo spesometro va in tilt

**«Il servizio web è temporaneamente sospeso per manutenzione. Restano attivi tutti gli altri canali di trasmissione. Ci scusiamo per l'inconveniente».**

La scritta in bianco su sfondo blu campeggiava nei giorni scorsi a tutto schermo nella sezione «**Fatture e corrispettivi**» dell'**Agenzia delle Entrate**, ossia quella da cui chi non ha un proprio applicativo può trasmettere i dati della fattura elettronica, delle liquidazioni Iva e delle fatture emesse e ricevute. A pochi giorni dalla scadenza del 28 settembre per il primo invio dello spesometro semestrale, i professionisti e gli intermediari abilitati hanno dovuto fare i conti con il blocco del canale di comunicazione web. Blocco che, invece, non ha riguardato i software gestionali utilizzati dagli studi.

La sospensione e la manutenzione (per cui non si disponeva di un termine di riattivazione) arrivano dopo le segnalazioni arrivate nei giorni scorsi da alcuni professionisti. Segnalazioni che hanno posto un problema di privacy nell'accesso ai dati. Da un lato, infatti, c'è chi ha notato che, una volta inserite le credenziali Entratel, si poteva accedere digitando il codice fiscale di un contribuente a tutti i dati del suo spesometro, delle sue liquidazioni Iva. Ma non solo, perché se il codice fiscale "apparteneva" a un intermediario era possibile prendere visione anche dei dati relativi agli assistiti. Anche se, in caso di eventuale modifica, comunque scattava un alert al titolare delle informazioni. Dall'altro lato, qualche professionista aveva notato che inserendo per errore una cifra sbagliata del codice della ricevuta di invio si poteva comunque visualizzare il dettaglio dati altrui.

Sulla situazione i vertici dell'Agenzia hanno da subito acceso un faro per approfondire e risolvere l'anomalia. E si è aperto un canale comunicativo con il Garante della privacy, che ha chiesto una relazione su quanto accaduto. Da un punto di vista operativo, questo ha richiesto un'immediata reattività anche a Sogei (il partner tecnologico del Fisco) che ha proceduto all'intervento di manutenzione. Intervento che servirà anche a garantire una maggiore tenuta del sistema in vista della scadenza del 28 settembre e di un prevedibile rush finale nella trasmissione. Complessivamente, infatti, tra tutti i canali di comunicazione dovrebbero arrivare nei database del Fisco 19,5 miliardi di informazioni.

Nonostante il canale web non sia quello su cui ha viaggiato e viaggerà la maggioranza delle trasmissioni dello spesometro (gli studi in larga parte hanno acquistato software per gestire l'adempimento), il blocco ha ulteriormente esasperato i professionisti. Anche sui social network non sono mancate le lamentele di chi denunciava l'impossibilità di accedere a «Fatture e corrispettivi» e che, magari, aveva aspettato proprio il week-end per "mandar via" (come si dice in gergo) gli spesometri di qualche piccolo cliente o di un cliente di cui non si gestisce per intero la contabilità. Il problema è che l'adempimento - oggetto di ben quattro tra proroghe e ritocchi e da cui la manovra 2017 si attendeva circa 2 miliardi di recupero di gettito - ha rappresentato un aggravio del lavoro di studio e si è trasformato in una corsa a ostacoli su cui anche l'Agenzia è dovuta man mano correre ai ripari: basti pensare alle Faq aggiornate di continuo per cercare di rispondere ai dubbi operativi.

Proprio per le difficoltà operative, oltre a chiedere un congelamento delle sanzioni per i primi invii, da settimane i commercialisti hanno invocato più tempo rispetto alla scadenza (prorogata) del 28 settembre e quindi ben prima del blocco degli ultimi giorni. Come spiega il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) Massimo Miani «è un adempimento che fin dall'inizio avevamo detto avrebbe comportato problemi». Ora, continua Miani, «la misura è colma: è necessario un minimo di rispetto per le professioni che fanno da intermediari tra Fisco e contribuenti». Una dura presa di posizione quella del presidente del Cndcec, secondo cui «non si possono più accettare queste condizioni di lavoro». E, conclude Miani, «ci dicano chiaramente quali sono i problemi e quando ripristineranno il canale e ci dicano qualcosa di più concreto sull'esonero da sanzioni».

## RITARDI NELL'OTTENERE LE RICEVUTE E LO SCARTO DEI FILE

Uno dei problemi immediatamente segnalati dai professionisti è stato quello dei tempi nel feedback delle ricevute d'invio, che in alcuni casi arrivano anche dopo giorni. Altri problemi hanno riguardato lo scarto dei file inviati per situazioni che

# Centro Studi Fiscali e Societari

---

sono state segnalate anche sul Sole 24 Ore, come la partita Iva cessata della controparte.

## I CHIARIMENTI NECESSARI E LE FAQ AGGIORNATE

L'adempimento, essendo nuovo e non un mero restyling con una diversa cadenza del precedente spesometro, ha portato a dubbi operativi negli operatori di fronte ai quali l'Agenzia ha cercato di rispondere quasi in real time attraverso il sistema delle Faq: l'ultimo aggiornamento in tal senso risale al 21 settembre.

## IL CONGELAMENTO DELLE SANZIONI PER GLI ERRORI

Il tema dell'applicazione delle sanzioni è uno degli aspetti maggiormente sentiti dai professionisti. Il vice ministro all'Economia Luigi Casero ha sostanzialmente annunciato una mano leggera sul primo invio, che potrebbe essere considerato sperimentale. A tal proposito sarà necessaria una norma che potrebbe arrivare in manovra

## IL BLOCCO DEL SISTEMA DOPO I PROBLEMI DI PROTEZIONE DEI DATI

Il sistema di trasmissione web (ma non gli altri canali di comunicazione, come quelli utilizzati dai software gestionali) è stato bloccato ieri perché oggetto di manutenzione. Nei giorni passati sono stati segnalati da alcuni professionisti problemi in relazione alla possibilità di accedere ai dati trasmessi da altri intermediari

Sul fronte dei sindacati, Marco Cuchel, presidente dell'Anc, parla di «situazione gravissima» e annuncia una richiesta ufficiale di «spostamento dei termini immediato e congruo per i disservizi verificatisi, altrimenti valuteremo l'indizione di uno sciopero» !

Fonte: *Il Sole 24 Ore del 24.9.2017 pag.17*

§§§§§

*La presente non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile ed immediata consultazione ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare in relazione alle esigenze specifiche.*

A cura di:

Alberto Bonfiglio

Michela Bonfiglio